Senato della Repubblica – Commissione affari costituzionali

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412)
(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2, 4 e 7, e 17, comma 1, lettera *s)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole.

Il senatore CASSINELLI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che lo schema di decreto legislativo all'esame, emanato in attuazione della legge n. 124 del 2015, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2016, già adottato in tema di licenziamento disciplinare. In sostanza, a distanza di un solo anno, si rende opportuno un intervento correttivo, non solo per apportare le modifiche necessarie a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione sulle materie di competenza regionale, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, ma evidentemente anche per rendere più efficace la normativa vigente.
Infatti, il provvedimento prevede, innanzitutto, che sia acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere.
In secondo luogo, è ampliata da quindici a venti giorni la durata dei termini per la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti dell'avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio.
Conseguentemente, sono portati da centoventi a centocinquanta giorni i termini entro i quali la Corte dei conti può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del dipendente licenziato per danno d'immagine.
Inoltre, si introduce l'obbligo di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica i provvedimenti di sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio - accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze - e di immediata contestazione per iscritto dell'addebito e convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nonché quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari. La comunicazione deve avvenire entro venti giorni dal giorno in cui è stata adottata.
Rileva, inoltre, che dall'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non discende necessariamente un risparmio per i minori oneri connessi al licenziamento dei dipendenti responsabili dell'illecito.
Conclude, ribadendo che la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2016 non ha fornito i risultati attesi, poiché il licenziamento disciplinare è stato applicato in pochi casi, di cui peraltro è stata data notizia dagli organi di informazione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) precisa che il decreto legislativo n. 150 del 2009, adottato su iniziativa dell'ex ministro Brunetta, già prevede la sanzione del licenziamento disciplinare nei seguenti casi: falsa attestazione della presenza in servizio; presentazione di falso certificato medico giustificativo di un'assenza; assenza ingiustificata per più di tre giorni, anche non continuativi, in un biennio, o di sette giorni in dieci anni; mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'Amministrazione; ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio; presentazione di falsa documentazione o dichiarazione in sede di assunzione o promozione; reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Inoltre, all'articolo 55-*quinquies*, si prevede che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia,

sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Risulta evidente, quindi, che la nuova disciplina non presenta caratteri sostanzialmente innovativi rispetto a quella introdotta nel 2009 dal Governo di centro-destra, se non per l'introduzione di alcuni elementi, peraltro condivisibili, quali la fattispecie di danno d'immagine, per cui è previsto un risarcimento a carico del dipendente fino a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, e la responsabilità dei dirigenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) esprime perplessità circa la reale efficacia delle norme in esame, che sembrano più che altro volte a riscuotere consensi presso l'opinione pubblica. Del resto, anche la normativa introdotta nel 2009 ha trovato scarsa applicazione, in particolare con riferimento alla sanzione della reclusione da uno a cinque anni per la falsa attestazione della presenza in servizio o la giustificazione dell'assenza attraverso una certificazione medica falsa. A suo avviso, su questo argomento è stata condotta una campagna mediatica finalizzata a distogliere l'attenzione da questioni ben più rilevanti, come il mancato rinnovo contrattuale per il pubblico impiego, settore peraltro già penalizzato da un prolungato blocco del *turnover* e dagli effetti della *spending review*.

Rileva, inoltre, che neanche lo schema di decreto all'esame affronta alcune delle criticità già segnalate dal Consiglio di Stato nel parere reso in sede di esame del decreto legislativo n. 116 del 2016. In particolare, non è stata precisata la natura non retributiva ma assistenziale dell'assegno alimentare da corrispondere al dipendente sanzionato con la sospensione cautelare senza stipendio. Ricorda, inoltre, il rilievo del medesimo organo di giustizia amministrativa circa l'estraneità - rispetto alla responsabilità disciplinare - del danno d'immagine alla pubblica amministrazione, che attiene invece la tutela degli interessi e dei beni pubblici.

Infine, rammenta la necessità di un coordinamento con le disposizioni generali della norma che prevede la conclusione del procedimento disciplinare entro trenta giorni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.